

Allegato "D" all'atto n. 2027/1138 della Raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE SOLETERRE

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1.01

È costituita la fondazione partecipata denominata **"Soleterre - Strategie di Pace ONLUS"**, in breve **"Soleterre"** (di seguito anche la **"Fondazione"** o **"Ente"**), per trasformazione dell'associazione denominata **"Soleterre - strategie di pace ONLUS"** (di seguito anche la **"Associazione"**).

L'Ente, riconosciuto idoneo come Organizzazione Non Governativa ai sensi dell'articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, è Onlus di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Art. 1.02

La Fondazione ha sede legale in Milano, Via Stresa n. 6.

La Fondazione ha sede secondaria in Opera, Via Montale n. 21.

Art. 1.03

La Fondazione opera sia in Italia sia all'estero e può istituire e sopprimere sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

SCOPO ED ATTIVITÀ

Art. 2.01

La Fondazione Soleterre nasce allo scopo di dare il proprio apporto nell'ambito dell'applicazione e del riconoscimento della dignità a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili. La Fondazione vede nell'applicazione di tali diritti umani la sola possibilità per promuovere la libertà, la giustizia e la pace tra gli individui, come riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Il paradigma di visione del mondo (vision) della Fondazione vede nella dimensione dell'aiuto al prossimo, specie se in condizioni di difficoltà, un dovere di ogni individuo verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della personalità di ogni bambino, donna e uomo.

Per garantire concretamente tale applicazione dei Diritti Umani, la Fondazione realizza direttamente e attraverso pressione politica progetti pluriennali a favore dello sviluppo umano di individui e comunità, riconoscendo eguaglianza e parità tra uomo e donna. L'ambito non ristretto dei programmi associativi riguarda progetti di accesso all'educazione, interventi in situazioni di improvvisa emergenza, la garanzia dei diritti di partecipazione alla vita sociale, il diritto al lavoro, l'intervento di co-sviluppo nelle migrazioni e il



riconoscimento del diritto alla salute e alla sovranità alimentare.

Pertanto la Fondazione ha come fine istituzionale la solidarietà e la cooperazione allo sviluppo umano nazionale e internazionale e si propone di promuovere e favorire una cultura di pace (non riconoscendo alla violenza e alla guerra la possibilità di risolvere i conflitti economici, sociali e politici) per garantire a ogni individuo senza discriminazioni di carattere sociale, politico, razziale o religioso la dignità e la responsabilità di rimuovere, contrastare e combattere le dinamiche (sociali, culturali, politiche od economiche) che generano e alimentano la discriminazione, l'esclusione e lo sfruttamento della persona umana. La Fondazione ritiene inerenti il proprio scopo l'attivazione di campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo la Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d'iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione dello scopo sociale.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 2.02

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS (Paesi in Via di Sviluppo) e altri Paesi in stato di necessità;
- 2) contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione;
- 3) orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede religiosa e ideologia politica, che intendano impegnarsi nei programmi della Fondazione in Italia ed all'estero;
- 4) raccogliere fondi per il perseguimento degli obbiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli e

vendite di oggetti promozionali;

5) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;

6) fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;

7) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi.

Art. 2.03

La Fondazione potrà altresì stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, organizzazioni non governative, associazioni e organizzazioni del terzo settore, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, impegnato o desideroso di attivarsi nella cooperazione allo sviluppo, nelle emergenze umanitarie e nella migrazione.

PATRIMONIO

Art. 3.01

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 24.06.2014 nell'importo netto di **Euro 100.000,00 (centomila/00)**. Tale dotazione iniziale va a costituire un Fondo di dotazione, già vincolato ai fini del riconoscimento, che resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

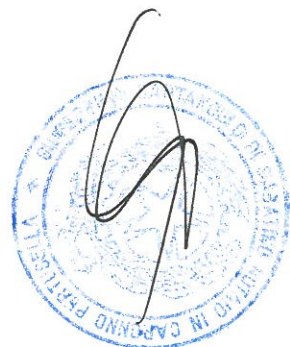
Art. 3.02

Tale patrimonio è costituito altresì da un Fondo di gestione che può essere composto:

- dagli apporti dei Membri della Fondazione;
- da beni mobili e immobili, eredità, legati, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali con tale specifica destinazione;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3.03

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.



Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 4.01

I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

FONDATORI

Art. 5.01

Sono Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che, già socie nell'Associazione, avendo manifestato il proprio consenso ad assumere la qualifica di Fondatori ed avendo versato la quota annuale stabilita dall'Associazione, sono indicate in apposito elenco allegato al verbale di trasformazione dell'Associazione in Fondazione partecipata.

I Fondatori nel momento in cui hanno deliberato la trasformazione hanno anche deciso se diventare Partecipanti o membri del Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPANTI

Art. 6.01

Sono Partecipanti, oltre ai Fondatori che tali sono diventati, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione degli scopi istituzionali:

- mediante contributi in denaro di ammontare almeno pari a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- mediante conferimento di attività, anche professionale;
- mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 6.02

La domanda di ammissione a Partecipante della Fondazione va presentata al Consiglio di Amministrazione, che deciderà, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda stessa, l'ammissione o il rifiuto con il voto di almeno due terzi dei suoi membri.

Art. 6.03

La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi due anni dall'erogazione dell'ultimo contributo o dall'adempimento dell'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione.

ESCLUSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI

Art. 7.01

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto di almeno due terzi dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal

presente statuto;

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dal Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto nell'articolo 6.03.

Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.02

I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 7.03

I Partecipanti che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8.01

Sono organi della Fondazione necessari:

- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore Legale.

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

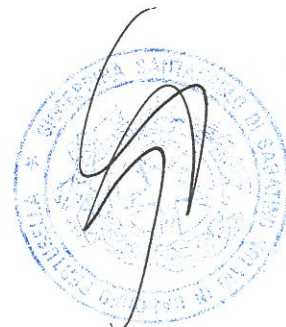
Art. 9.01

I Partecipanti, sia già Fondatori che nel momento in cui hanno deliberato la trasformazione hanno anche deciso di diventare Partecipanti, sia divenuti tali successivamente, costituiscono il Collegio dei Partecipanti.

Art. 9.02

Il Collegio dei Partecipanti, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- 1) esprimere un parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
- 2) valutare i risultati raggiunti e definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- 3) a parte i primi nominati in sede di trasformazione, nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti, stabilendo la gratuità dell'incarico o determinando l'ammontare del loro compenso che non potrà superare euro 70.000,00 (settantamila) all'anno al lordo di tutte le imposte (base 1° luglio 2014 e soggetto ad adeguamenti valutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);



4) a parte i primi nominati in sede di trasformazione, nominare il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti della Fondazione stabilendo la gratuità dell'incarico o determinando l'ammontare del loro compenso che non potrà superare euro 70.000,00 (settantamila) all'anno al lordo di tutte le imposte (base 1° luglio 2014 e soggetto ad adeguamenti valutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);

5) a parte il primo nominato in sede di trasformazione, nominare il Revisore Legale e stabilire la gratuità dell'incarico o determinare l'ammontare dell'indennità eventualmente a lui spettante, che non potrà superare euro 50.000,00 (cinquantamila) all'anno al lordo di tutte le imposte (base 1° luglio 2014 e soggetto ad adeguamenti valutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);

6) autorizzare eventuali rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche;

7) deliberare le modifiche allo Statuto;

8) istituire e sopprimere sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentiti dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero ai sensi dell'art 1.03;

9) proporre al Consiglio di Amministrazione lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Art. 10.01

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno. È altresì convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 10.02

Il Collegio dei Partecipanti nomina un presidente e un segretario per la conduzione e la verbalizzazione dei lavori dell'adunanza. La convocazione è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice inviata almeno 15 (quindici) giorni

prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i Partecipanti, entro la data e l'ora stabilite per l'adunanza, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza; i Partecipanti dovranno, entro la data stabilita per l'adunanza, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento;

d) pubblicazione sul sito internet almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza qualora lo richieda l'elevato numero dei Partecipanti.

Art. 10.03

Ciascun membro non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 10.04

L'adunanza è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Partecipanti, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto e la proposta di scioglimento ed estinzione della Fondazione, occorre il voto favorevole di due terzi dei Partecipanti. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto.

Art. 10.05

Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti fisicamente il Presidente ed il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 10.06

Le deliberazioni constano da verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.01

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente della Fondazione, variabile da cinque a nove, stabilito dal Collegio dei Partecipanti.

Art. 11.02

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento o dimissioni, e i suoi membri sono rinominabili.

Art. 11.03

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a



tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Collegio dei Partecipanti.

Art. 11.04

Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del Collegio dei Partecipanti, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.02 numero 3. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il Collegio dei Partecipanti non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla nomina da parte del Collegio dei Partecipanti.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12.01

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- 1) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 2) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- 3) proporre al Collegio dei Partecipanti eventuali modifiche statutarie;
- 4) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne la loro applicazione;
- 5) nominare, eventualmente, un tesoriere determinandone le mansioni e stabilendo la gratuità dell'incarico o prevedendo un compenso che non potrà superare euro 50.000,00 (cinquantamila) all'anno al lordo di tutte le imposte (base 1° luglio 2014 e soggetto ad adeguamenti valutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);
- 6) nominare, eventualmente, su proposta del Collegio dei Partecipanti, un Direttore, determinandone le mansioni e stabilendo la gratuità dell'incarico o prevedendo un compenso che non potrà superare euro 70.000,00 (settantamila) all'anno al lordo di tutte le imposte (base 1° luglio 2014 e soggetto ad adeguamenti valutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);
- 7) deliberare sulla domanda di ammissione a Partecipante della Fondazione;
- 8) fissare i contributi annuali per i membri Partecipanti;
- 9) deliberare, su proposta del Collegio dei Partecipanti, lo

scioglimento e l'estinzione della Fondazione, nominare i liquidatori e deliberare la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 20.02.

Art. 12.02

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri di amministrazione al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri o al Direttore se nominato, precisandosi che non sono delegabili l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, l'ammissione dei Partecipanti, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Art. 12.03

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare senza diritto di voto il Direttore, ove nominato. Qualora il direttore sia nominato fra i membri del consiglio stesso non potrà partecipare alle votazioni riguardanti il suo operato diretto e/o decisioni in merito al suo compenso e alle sue mansioni.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13.01

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. È presieduto dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente più anziano in caso di assenza del Presidente stesso. È convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne consenta la attestazione, con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con le medesime modalità con almeno quarantotto ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

Art. 13.02

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sia per deliberare sull'ammissione di nuovi Partecipanti, sia per deliberare lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, nominare i liquidatori e deliberare la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto di almeno i due terzi dei suoi membri.

Art. 13.03

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario



dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 13.04

Le deliberazioni constano da verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

PRESIDENTE

Art. 14.01

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Partecipanti e dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

Art. 14.02

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca il Collegio dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Art. 14.03

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni a membri della struttura operativa della Fondazione e/o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente, ove nominato e/o al Direttore ove nominato.

VICE PRESIDENTE

Art. 15.01

Il Vice Presidente della Fondazione, qualora nominato, è nominato dal Collegio dei Partecipanti, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

Possono essere nominati fino a due Vice Presidenti, in tal caso le funzioni e i poteri sono da considerarsi identici per entrambi tranne che per le particolarità espresse nel presente statuto.

Art. 15.02

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

Art. 15.03

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

IL REVISORE LEGALE

Art. 16.01

Il Revisore Legale è nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza in sede di trasformazione e quindi dal Collegio dei Partecipanti.

Il Revisore Legale è l'organo di controllo delle attività

finanziarie e contabili della Fondazione.

Art. 16.02

Il Revisore Legale vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Fondazione.

Art. 16.03

Il Revisore Legale resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 16.04

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti.

DIRETTORE

Art. 17.01

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei Partecipanti, può nominare un Direttore della Fondazione, come previsto al punto 6 dell'art. 12.01.

Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione può revocarlo.

Art. 17.02

Il Direttore:

- 1) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e tutte le attività ad essa strumentali;
- 2) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 3) assicura una corretta gestione amministrativa ed economico-contabile;
- 4) provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- 5) redige la proposta di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
- 6) sovrintende alla realizzazione del programma di attività;
- 7) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti interni;
- 8) collabora all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- 9) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- 10) esercita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi nei limiti dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

LIBRI VERBALI



Art. 18.01

I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 18.02

Le decisioni del Revisore Legale devono essere trascritte su apposito registro.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**Art. 19.01**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile (in casi straordinari entro 180 - centottanta - giorni dalla chiusura dell'esercizio) il Collegio dei Partecipanti approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 19.02

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale.

Art. 19.03

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione.

Art. 19.04

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 19.05

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE**Art. 20.01**

La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo

27 del codice civile e con delibera di scioglimento assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20.02

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE

Art. 21.01

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi vigenti in materia.

Firmato: Damiano Rizzi

Giuseppina Santangelo notaio (sigillo).

LA PRESENTE COPIA - COMPOSTA DI VENTUNO FOGLI - E' CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI
ALLEGATI, MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME , E SI RILASCIAD USO *Perte*
CARONNO PERTUSELLA, *01-07-2014*



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular notary stamp. The stamp contains the text "CARONNO PERTUSELLA" and "NOTAIO IN CARONNO PERTUSELLA". The signature is stylized and appears to read "Caronno Pertusella".